

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Provincia di TREVISO

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE E IL NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE-A.N.C. DI PONTE DI PIAVE E SALGAREDA PER L'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei SERVIZI di VOLONTARIATO per ASSISTENZA ed OSSERVAZIONE MANIFESTAZIONI e PROTEZIONE CIVILE , per il periodo dal al .-

L'anno il giorno () del mese di , tra:

- , nat a () il e residente a () in via , Responsabile del servizio –Area - del Comune di , C.F. , in proseguo denominato “Comune”;
- , nat a () il e residente a () in via , in qualità di Presidente del Nucleo di Volontariato e P.C. – A.N.C. di Ponte di Piave e Salgareda, con sede in Via Postumia 29 Ponte di Piave, C.F. 94088480267, in proseguo denominato “Nucleo”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. in data , dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dello schema della presente convenzione;

PREMESSO

CHE in base all'art.8 della Legge Regionale nr. 40 del 30.08.1993, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di Volontariato per conseguire particolari finalità nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e di solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e contrastarne l'emarginazione;

CHE l'Associazione “Nucleo di Volontariato e P.C. – A.N.C.” è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al nr. TV0378.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

Si conviene e si stipula quanto segue:

- ART. 1 -

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il presente atto disciplina rapporti tra il Comune ed il Nucleo, con particolare riguardo alle modalità con le quali il Nucleo si impegna a prestare al Comune, previa richiesta dell'Amministrazione comunale, la propria collaborazione allo scopo di attuare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza. La sicurezza e l'osservazione in occasione delle manifestazioni, organizzate dal Comune, nonché la collaborazione nei casi di emergenza pubblica.

La programmazione degli interventi, comprensiva degli orari e del numero di Volontari che è necessario impiegare, verrà predisposta dai Responsabili dei Servizi Comunali di volta in volta interessati e dovrà venire concordata con il Referente del Nucleo.

- ART. 2 -

ADEMPIMENTI

Il Nucleo si impegna ad impiegare i propri Volontari nel numero di volta in volta concordato con l'Amministrazione Comunale, per l'espletamento del servizio potrà utilizzare propri automezzi muniti di appropriata livrea di riconoscimento.

I Volontari del Nucleo hanno l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti dei soggetti con i quali entrano in contatto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, attenersi a norme di correttezza e civismo consone all'incarico.

Le prestazioni dei Volontari sono complementari e non sostitutive delle normali attività delle istituzioni o dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale.

I Volontari impiegati nell'espletamento del servizio dovranno indossare durante lo svolgimento del servizio un'apposita divisa munita di segno distintivo che ne consenta una facile individuazione, nonché gli appositi d.p.i..

- ART. 3 -

ONERI A CARICO DEL NUCLEO

I soci Volontari del Nucleo sono obbligati a mantenere il segreto d'ufficio su quanto viene direttamente o indirettamente alla loro conoscenza in dipendenza o a causa dei servizi oggetto della presente convenzione.

E' obbligo del Nucleo stipulare idonee coperture assicurative a garanzia del personale impiegato nei servizi e per responsabilità per danni nei confronti dei terzi, restando a carico del Nucleo stesso la responsabilità civile e penale dell'operato dei propri collaboratori in relazione alle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

- ART. 4 -

ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'attività del Volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni. Al Volontariato possono venire rimborsate dal Nucleo le spese effettivamente sostenute e documentate ammissibili ai sensi della L.R. n. 40/93 e della legge 11.08.1991, n. 266.

Il Comune riconosce l'alto valore civile e sociale degli scopi perseguiti dal Nucleo e al fine di agevolare il raggiungimento, si impegna ad acquistare e mettere a disposizione dei Volontari del Gruppo, vestiario, strumenti ed attrezzature di volta in volta ritenuti necessari. I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e automezzi di proprietà del comune, rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico del Comune tutte le spese relative al ripristino del materiale eventualmente utilizzato nel corso degli interventi o che, previo accordo tra il Comune e il Nucleo, venga ritenuto necessario per l'espletamento dei compiti assegnati.

- ART. 5 -

DURATA

La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dal _____ per cui avrà termine in data _____ e non è tacitamente rinnovabile. In ogni tempo, su iniziativa di una delle parti contraenti, la presente convenzione potrà essere modificata con il consenso di entrambi i contraenti, in forma scritta.

- ART 6 -

DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Comune di Per quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio

Il Presidente del Nucleo